




Comune di Arosio

Viale Grandi Invalidi, 6
22060 Arosio (CO)



Progetto

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447, LEGGE REGIONALE N. 13 10 AGOSTO 2001

Oggetto

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

D.P.C.M. 1 MARZO 1991 LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447

Data:

settembre 2024

Riferimento:

2022/518-020

Revisione:

01

Il Responsabile di Settore

Viger Srl
CF, P. Iva n. 02748500135
Sede legale: via Mentana 8/A
22100 Como

Sede amministrativa e gestionale:
Via Cellini 16/c
Fraz. Caslino al Piano
22071 Cadorago (CO) Italia

Autore: GC

mod: nnn-95 rel_tecnica 09.dot



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 FINALITÀ	4
ART. 2 FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....	4
ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE	4
ART. 4 MISURAZIONI E CONTROLLI	8
CAPO II - LIMITI	9
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE	9
ART. 6 CRITERIO DIFFERENZIALE	11
CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA	12
ART. 7 PIANI DI RISANAMENTO.....	12
ART. 8 GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE	13
CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	15
ART. 9 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	15
ART. 10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	18
ART. 11 NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	19
ART. 12 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	19
ART. 13 LIMITI DI ACCETTABILITÀ.....	19
ART. 14 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	20
ART. 15 RUMORE PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE - NUOVO D.P.R. N. 142 DEL 19 MARZO 2004.....	20
CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE E ATTIVITÀ TRANSITORIE.....	22
ART. 16 ATTIVITÀ TEMPORANEE	22
ART. 17 AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE	22
ART. 18 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE	23
ART. 19 ATTIVITÀ TRANSITORIE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI	26
CAPO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	27
ART. 20 MACCHINE DA GIARDINO.....	27
ART. 21 MACCHINE AGRICOLE	27
ART. 22 ALLARMI ACUSTICI	27
ART. 23 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	27
ART. 24 ATTIVITÀ VENATORIE	28



CAPO VII° – ATTIVITÀ VIETATE	29
ART. 25 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE.....	29
CAPO VIII° – SANZIONI	29
ART. 26 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	29
ART. 27 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI	30
CAPO IX° - DISPOSIZIONI FINALI	31
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE	31
ART. 29 ADEGUAMENTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI	31
ART. 30 AGGIORNAMENTO DEL PCA.....	31
ART. 31 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	31

ALLEGATI

Quadro normativo di riferimento

FAC-SIMILE MODULI



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale di **Arosio (CO)** è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 2 Forme di inquinamento acustico

1. Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
 - a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 3 Definizioni tecniche

1. Per le presenti norme vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1°3.1991, al D.M. 11.12.1996, al D.M. 31.10.1997 e al D.M. 16.3.1998, le seguenti definizioni:

i) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ii) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 81/08, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.



iii) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

iv) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

v) Sorgente sonora specifica:

sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

vi) Impianto a ciclo produttivo continuo

Impianto del quale non sia possibile interrompere l'attività, per non provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ovvero impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

vii) Impianto a ciclo produttivo continuo esistente

Impianto a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19.3.1997.

viii) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

ix) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;



b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

x) Valore limite di immissione specifico:

valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

xi) Valori di attenzione

il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.xi) Valori di qualità I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

xii) Livello di pressione sonora L_p [dB]

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{P}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 Pa in condizioni standard.

xiii) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'. $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A)T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione. $L_{Aeq, T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in



curva A nell'intervallo di tempo T considerato.

xiv) Livello percentile LN [dB o dB(A)]

È il livello di pressione sonora che è superato per il N per cento del tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651; in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

xv) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- LVA [dB(A)]

È il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31.10.1997.

xvi) Livello di rumore residuo . LR [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

xvii) Livello di rumore ambientale . LA [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

xviii) Livello differenziale di rumore . LD [dB(A)]

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR):

$$LD = LA - LR$$

xix) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.

xx) Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.



xxi) Tempo a lungo termine . TL

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

xxii) Tempo di riferimento . TR

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

xxiii) Tempo di osservazione . TO

É un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

xxiv) Tempo di misura . TM

É il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Art. 4 Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991 e D.M. 16.03.1998:
 - a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
 - b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.
2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi (ARPA), mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'allegato. Esulano dalle competenze ARPA le verifiche strumentali riguardanti forme di inquinamento acustico di natura privatistica, le quale sono normate dal Codice Civile.
3. Le misurazioni ed i controlli sono realizzate in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. n.13/2001.
4. L'attività di ARPA per la verifica dell'ottemperanza a provvedimenti di adeguamento emanati dall'amministrazione comunale o per la verifica di piani di bonifica acustica, sono rese a titolo oneroso, a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. n. 13/2001.



CAPO II - LIMITI

Art. 5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

1. L'adozione del Piano di Classificazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000
2. Il territorio comunale è suddiviso in 6 classi acustiche, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991 e D.P.C.M. 14.11.1997:

Classe I – Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree aeroportuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del rumore, definito dal decreto come "Tempo di riferimento":

- Periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- Periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

I limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/97, fissati per le varie aree, sono rappresentati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. I livelli massimi di rumore ammessi in ciascuna classe in conformità a quanto disposto dalla tabella 2 del citato D.P.C.M. 01.03.1991 e D.P.C.M. 14.11.1997 sono i seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

4. I valori di qualità, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52



V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

5. I valori di attenzione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50
III	Aree di tipo misto	70	55
IV	Aree di intensa attività umana	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75

I livelli di pressione sonora, ponderati con la curva di pesatura A, devono essere mediati attraverso il Livello Equivalente (Leq).

6. La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella delibera D.G.R.L. VII/9776.

Art. 6 Criterio differenziale

1. Per le zone non esclusivamente industriali, di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore nell'ambiente esterno, di cui allegato, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
 - a) 5 dB(A) durante il periodo diurno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
 - b) 3 dB(A) durante il periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
2. La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.



CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 7 Piani di risanamento

1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato ad alle norme stabilite dal precedente art. 6 e la L.R. 13/2001 art. 10 entro i seguenti tempi:
 - a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica per la redazione e l'invio al Comune di una relazione tecnica di risanamento acustico;

Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dalle disposizioni della L. 447/1995, e relativi decreti attuativi, salvo modifiche di Legge.
2. La relazione tecnica indicante il piano di risanamento deve essere inviata al Comune il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.
3. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre trenta mesi dalla data di presentazione del Piano di risanamento, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica dovrà essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentate dell'impresa al comune.
4. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Comune, dall'art. 10, comma 4, della Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione.
5. Gli impianti a ciclo continuo dovranno adeguarsi secondo i disposti del D.M. 11.12.1996 e i criteri suggeriti dall'ANPA e le delibere della G.R. della Lombardia.
6. Gli adeguamenti ai limiti di zona ai sensi dell'art. 7 mediante Piani di Risanamento sono richiesti in sede di prima approvazione del provvedimento di classificazione acustica e non alla eventuali successive varianti, perlomeno per le imprese collocate in zone urbanistiche non soggette a variazione di destinazione d'uso.



- 7 Qualora la modifica ad un'attività, quale ad esempio un ampliamento degli immobili o variazione delle lavorazioni svolte, dovesse comportare il superamento dei limiti della classe acustica vigente, la ditta interessata dal superamento dovrà provvedere a risanare la situazione al fine del rispetto della classe acustica di appartenenza.

Art. 8 Gestione degli esposti da rumore

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, alla luce dei disposti di cui all'art. 6 della L. 447/95, dell'art. 15 della L.R. 13/01, delle Linee Guida per la delle attività di controllo del rumore redatto da ARPA Sede Centrale (ottobre 2010), delle Linee Guida per la delle attività gestione degli esposti redatto da ARPA Lombardia (giugno 2012) è schematicamente riassunto nel modo seguente:

1) Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo (Legge Regionale 13/2001 art. 15), individuando la priorità agli interventi in funzione, per esempio :

- della "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc.);
- della vicinanza con la sorgente di rumore;
- del periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
- della numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente.

2) Gli esposti di inquinamento acustico è opportuno che contengano tutte le informazioni di dettaglio relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato. Il modello in allegato 5 riporta un esempio di modulo per esposto per inquinamento acustico.

3) Il Comune, una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute o della segnalazione certificata (SCIA) presentata dall'attività presunta disturbante, avvia formalmente il procedimento, invitando il titolare a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissa il termine di tempo (es. 30 giorni) per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività se riscontrati/a come rumorosi/a.



4) Il presunto disturbante può accogliere o meno l'invito del Comune; se l'invito non viene accolto, l'amministrazione procederà ad attivare ARPA, così come previsto dalla normativa vigente.

5) Il Comune informa il titolare dell'attività presunta disturbante che potrebbe risultare necessaria l'effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante; in questi casi la collaborazione dell'esponente è indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni.

6) Qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità, sarà richiesto di depositare una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente; in caso contrario, dovrà essere depositato il piano di bonifica acustica, accompagnato dalla relativa tempistica di intervento.

7) Se in tale documentazione tecnica viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune richiederà ad ARPA una misura.

8) Se l'intervento autonomo del titolare dell'attività non ha risolto il problema (e in tal senso è possibile interpellare, per verifica, la parte esponente) o se il presunto disturbante non ha dato seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione comunale, una volta accertata la persistenza del disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche, fornendo contestualmente all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'effettuazione dei rilievi. Il modello in allegato 6 riporta il modulo per la richiesta di rilievi fonometrici come schema di riferimento delle informazioni da trasmettere ad ARPA.

9) ARPA procede con le attività di competenza, inviando al Comune/Provincia le relazioni degli accertamenti eseguiti.



CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 9 Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08.03.2002 integrata con la DGR N. XI/4025/2020, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte con DGR n. X/1217 del 10 gennaio 2014, così come sostituita successivamente dalla DGR n. X/7477/2017, i seguenti soggetti:

1. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. i richiedenti il rilascio

- di Permessi Di Costruire e/o D.I.A. e similari relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altro permesso od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni delle leggi regionali in vigore. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto



interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione per la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere proposta sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 13/2001.

Per quanto concerne la semplificazione della documentazione di impatto acustico da presentare in base all'art. 8 L n. 447/1995 e ss. modificazioni (Legge quadro sull'inquinamento acustico), il DPR n. 227/2011 esonera espressamente da tale obbligo le attività c.d. "a bassa rumorosità" (Allegato B del DPR 227/2011) di seguito riportate:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.



21. *Attività di informatica – internet point.*
22. *Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).*
23. *Istituti di bellezza.*
24. *Estetica.*
25. *Centro massaggi e solarium.*
26. *Piercing e tatuaggi.*
27. *Laboratori veterinari.*
28. *Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.*
29. *Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.*
31. *Lavanderie e stirerie.*
32. *Attività di vendita al dettaglio di generi vari.*
33. *Laboratori artigianali per la produzione di dolci.*
34. *Laboratori artigianali per la produzione di gelati.*
35. *Laboratori artigianali per la produzione di pane.*
36. *Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.*
37. *Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari*
38. *Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.*
39. *Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.*
40. *Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
41. *Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
42. *Liuteria.*
43. *Laboratori di restauro artistico.*
44. *Riparazione di beni di consumo.*
45. *Ottici.*
46. *Fotografi.*
47. *Grafici.*

Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 227/2011, risultano esclusi l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.



In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui all'art. 4 comma 2 del DPR n. 227/2011.

Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, i criteri e le modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico (quando dovuta ai sensi della vigente normativa) per i circoli privati ed i pubblici esercizi sono definiti dall' Allegato 1 alla D.G.R. X/1217 del 10 gennaio 2014.

Art. 10 Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002 e integrata con la DGR N. XI/4025/2020:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

La documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico potrà essere proposta sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 13/2001.



Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, comma 3-bis (introdotto dall'art. 5, comma 5, L. 106/11): Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

Art. 11 Nuovi Insediamenti Produttivi

1. Il Permesso Di Costruire e/o similari riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991, Legge Regionale 13/2001 e relativi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia e dal Piano di Classificazione Acustica .
2. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

Art. 12 Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di Classificazione Acustica ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2001.

Art. 13 Limiti di accettabilità

1. Il livello sonoro di valutazione, relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997.



Art. 14 Requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione per il rilascio del permesso a costruire o ristrutturare (rifacimento di impianti, partizioni orizzontali o verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) di edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cure o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne secondo quanto disposto dal DPCM 5.12.1997.
2. Vale, nel caso di ristrutturazioni, quanto previsto dal comma 1 e 3 dell'art. 7 della Legge Regionale 13/2001.

Art. 15 Rumore prodotto dal traffico veicolare - nuovo D.P.R. n. 142 del 19 marzo 2004

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'art. 10.



3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

4. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e delle delibere della G.R.L. successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica e da quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 13/01.



CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE E ATTIVITÀ TRANSITORIE

Art. 16 Attività temporanee

1. Le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 alla L. 447/95 e i relativi decreti applicativi ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico. ARPA competente ai sensi della normativa vigente rimane a disposizione per controlli in caso di richiesta da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 17 Autorizzazione di attività temporanee

1. Per attività temporanee soggette ad autorizzazione, si farà riferimento al disposto dell'art. 8 della Legge Regionale Regione Lombardia n. 13/01.

Rientrano nel concetto di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore, quali:

- a) manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico
- b) cantieri edili
- c) attività che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che comunque siano causa del superamento dei limiti di zona
- d) nuove attività produttive che si insediano.

Tutte le apparecchiature e macchine in uso debbono essere conformi alle direttive CEE, recepite con le diverse Leggi e Decreti.

2. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.



Art. 18 Procedura di autorizzazione delle attività temporanee

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno *trenta* giorni rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.
2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione dell'attività temporanea e gli orari, diurno e/o notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, e gli accorgimenti adottati per limitare il disturbo.
3. L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento di autorizzazione verifica presso i competenti uffici comunali:
 - a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi si intendono eseguire, sia stata rilasciato il permesso di costruire o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto di appalto, o il proprietario;
 - b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina, se esiste, relativa alle medesime.
4. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda o dalla sua integrazione, qualora richiesta. Decorso inutilmente questo intervallo di tempo, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. È facoltà del Sindaco derogare ai termini temporali stabiliti in precedenza, in considerazione del carattere sociale e/o di pubblica utilità di talune manifestazioni.



MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI MUSICA, SPETTACOLI, ATTIVITA' IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, ANCHE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.

Le aree individuate per le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e assimilabili sono indicate in cartografia (tavola 4 del Piano di Classificazione Acustica) ed elencate nella tabella sotto riportata:

AREA	TIPOLOGIA EVENTI	FREQUENZA
Parco comunale "Aldo Moro"	Varie	n. 3 eventi all'anno
Via Maddalena – Piazza Montello	Mercati	n. 2 eventi all'anno

Le attività rumorose temporanee sopra elencate sono ammesse nel **numero massimo di 15 giornate** per lo stesso sito nell'arco di un anno solare, con un massimo di **5 giorni continuativi per evento**. Se le attività sono organizzate o coordinate o convenzionate con l'Amministrazione comunale, il loro espletamento può avvenire, previa richiesta e concessione in deroga, per un periodo maggiormente prolungato, comunque non superiore a **60 giorni non continuativi, con un massimo di 10 giorni continuativi per evento**.

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:

- a. in zona classe acustica I – II – III – IV: LAeq 65 dB(A);
- b. in zona classe acustica V – VI: LAeq 70 dB(A).

Relativamente ai soli concerti musicali di notevole rilevanza (rapportati al Comune), il cui afflusso di spettatori sia superiore a 500 persone, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:

- a. in zona classe acustica I – II – III – IV: LAeq 70 dB(A);

Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Anche per manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, **dovrà essere rispettato il limite di 95 dB(A) LAeq**, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.



La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Esclusivamente per le rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi e giardini pubblici, a prescindere dall'afflusso di spettatori, il numero massimo complessivo di giorni di attività per anno solare è pari a 30.

- **L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell'orario dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 24,00 nei mesi che vanno da Maggio a Settembre. Durante i mesi restanti il limite serale è fissato alle ore 22,00.**
- **Per attività edili l'attivazione delle sorgenti sonore è invece fissata dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00 da Maggio a Settembre. Durante i mesi restanti il limite serale è fissato alle ore 17,00.**
- **La diffusione di musica via radio o stereo presso bar, ristoranti o altre attività è autorizzata in esterno non oltre le ore 23,00 e all'interno non oltre la mezzanotte, da Maggio a Settembre. Durante i mesi restanti il limite per la musica all'interno ed esterno è fissato alle ore 22,00.**

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- c) dopo le ore 22,00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
- d) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- e) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze;
- f) a prescindere dalla tipologia della manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.



Limiti massimi di immissione, orari, giorni complessivi per sito, meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi, con prescrizioni, dal Comune, previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga, secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Sono fatti salvi, ove ricorrano i presupposti, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori dei locali di intrattenimento danzante, di cui al D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

Art. 19 Attività transitorie e relative autorizzazioni

1. Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.
2. Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, in tutte le zone del territorio comunale, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno dieci giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella in allegato 4.
3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. Qualora le attività transitorie di cui al comma 2 di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 18.



CAPO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 20 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 18,00.

Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 21 Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 22 Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 23 Servizi di pubblica utilità

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti



in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento

Art.24 Attività venatorie

Le attività venatoria, se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate in deroga ai limiti vigenti senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.



CAPO VII° – ATTIVITÀ VIETATE

Art. 25 Definizione delle attività vietate

1. Salvo espresse e motivate deroghe, su tutto il territorio comunale sono vietate immissioni sonore derivanti:
 - a) utilizzo di "minimoto", di go-kart e di macchine telecomandate a motore;
 - b) da transito ad alta velocità di moto da cross e di auto fuoristrada;
 - c) da motoraduni e da quant'altro particolarmente rumoroso.

CAPO VIII° – SANZIONI

Art. 26 Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
 - a) Superamento del livello assoluto di zona
 - b) Superamento del livello differenziale
 - c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale
 - d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea
 - e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa
 - f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti
 - g) Utilizzazione di macchinari attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e art. 16 della L.R. 13/01 trasformate in euro.

**art. 10 della Legge 447/95 e smi - Sanzioni amministrative**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 € a 20.000 €.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 € a 20.000 €.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

art. 16 della L.R. 13/01 - Sanzioni

Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Art. 27 Sospensione, revoca, autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.



CAPO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore esperite le procedure previste dallo statuto comunale.

Art. 29 Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

1 Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e/o regolamentazioni comunali relativi a disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 30 Aggiornamento del PCA

1. Il Piano di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
2. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
3. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il PCA e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituita apposita commissione, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

Art. 31 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.



ALLEGATI



Quadro normativo di riferimento

- art. 6 del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno "
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- DM 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DPR 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- DPR 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"
- DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
- DGR n. X/7477 del 4 dicembre 2017 "Modifica dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi"
- DGR n. XI/4025/2020 del 14 dicembre 2020 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette. modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313



ALLEGATO - FAC-SIMILE MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

Modulo per esposto per presunto inquinamento acustico

Il sottoscritto _____ residente in via _____
 _____ N° _____ località _____
 in Comune di _____
 reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____
 e dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____

ESPONE

che l'attività/ditta _____
 condotta dal Sig. _____
 sita in via _____

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti caratteristiche:

A) Fonte del presunto inquinamento acustico.

1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è esaustiva)

Causa potenziale	barra re
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)	<input type="checkbox"/>
Musica ad alto volume	<input type="checkbox"/>
Da persone presenti all'interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)	<input type="checkbox"/>
Impianto di condizionamento dell'aria (solo stagione estiva)	<input type="checkbox"/>
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)	<input type="checkbox"/>
Attività di carico e scarico merci	<input type="checkbox"/>
Attrezzature in uso all'attività (specificare il tipo di impianto)	<input type="checkbox"/>
Attività industriale/artigianale (specificare)	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>



.....	
-------	--

2. Il disturbo è percepibile:

- in tutti i locali dell'abitazione

-solo in alcuni locali (indicare quali)

.....

3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, stagione)

.....

4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico spettacolo (discoteche)

Causa potenziale	barra re
confinante (muro con muro)	<input type="checkbox"/>
posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)	<input type="checkbox"/>
prospiciente (es. il locale è dall'altra parte della strada)	<input type="checkbox"/>
altro	<input type="checkbox"/>

5 Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del disturbo lamentato)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.

Il/La sottoscritto/a s'impegna sin d'ora a consentire l'accesso alla propria abitazione:

a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;

b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;

E' altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà per l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua rapida conclusione.

Data.....Firma.....



ALLEGATO - FAC-SIMILE MODULO PER RICHIESTA DI INTERVENTO PER INDAGINE FONOMETRICA

COMUNE DI

Data.....

Modulo per richiesta di intervento per indagine fonometrica

In riferimento all'esposto per presunto inquinamento acustico presentato in data _____ da parte del Sig. _____ abitante in via _____ con la presente si chiede un Vostro intervento per l'effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta/attività _____ sita in via _____

A tale scopo si allega la seguente documentazione:

- * copia dell'esposto presentato;
- * nominativo, indirizzo e numero di telefono degli esponenti;
- * denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell'attività/ditta presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
- * informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
- * informazioni relative all'applicabilità della definizione di "impianto a ciclo produttivo continuo" (art.2, DM 11/12/96);
- * copia della documentazione riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (art. 8, L. 447/95 e smi);
- * copia della comunicazione d'apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante in raccomandata A/R (Art. 8 L. 241/90);
- * nominativo del responsabile del procedimento;
- * nominativo del personale dell'Amministrazione comunale che, se necessario, parteciperà ai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA;
- * descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
- * planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
- * estratto della classificazione acustica del territorio;
- * estratto del P.R.G. e delle N.T.A. per l'area in esame, con l'indicazione della destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore disturbato, con l'esplicita indicazione della zona in cui ricade quest'ultimo ai sensi della classificazione acustica o, in mancanza, dell'art. 6, comma 1 del DPCM 01/03/91;
- * memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il problema evidenziato.



ALLEGATO - DICHIARAZIONE EMISSIONI - IMMISSIONI

EMISSIONI – IMMISSIONI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta società altro (specif.) _____
sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Classificazione Acustica del Territorio di AROSIO approvato il _____
e la classificazione acustica dell'area nella quale è inserito l'edificio sede dell'attività, classe _____

-di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro 447/95 e smi, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi, della Legge 13/2001 Regione Lombardia, delle norme fissate nel Piano di Zonizzazione Acustica e del relativo Regolamento di Attuazione

- in particolare che, nell'esercizio dell'attività, verranno rispettati:

- i valori limite di zona, periodo diurno
- i valori limite di zona, periodo notturno (per i lavori in periodo notturno o per funzionamento impianti di servizio in periodo notturno
- -i valori limite differenziali di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti
- - Allega valutazione previsionale del clima acustico

(per ambiti residenziali)

- - Allega relazione di previsione d'impatto acustico

(per ambiti produttivi o commerciali)

* Rifer.: Legge n. 447/95 e smi – art. 8 – : “Disposizioni in materia di impatto acustico” Legge Regione Lombardia n. 13/01 – art. 5 – : “Previsione di impatto acustico e clima acustico” Delibera Giunta Regionale 7/8313 del 08.03.2002

Data.....Firma.....



ALLEGATO - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
con riferimento alla domanda di Concessione edilizia per la (costruzione / ristrutturazione) de
(l'edificio / gli edifici) situati in via _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Classificazione Acustica del Territorio di AROSIO e la classificazione dell'area in cui si trova l'edificio, classe _____
- di aver adottato le misure necessarie a garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95 e smi, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti presenti non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria _____ come definita nelle tabelle allegate al DPCM 5-12-97
- che le eventuali emissioni dai propri impianti non supereranno i valori limite di zona e rispetteranno i valori limite differenziali di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti.
- Allega una specifica valutazione previsionale del clima acustico (*per ambiti residenziali*)
(art. 8 Legge 447/95 e smi)
- Allega relazione di previsione d'impatto acustico (*per ambiti produttivi o commerciali*)
(art. 8 Legge 447/95 e smi)

Data.....Firma.....



All. estratto DPCM 05.12.97

**(ESTRATTO DPCM 05.12.97)****TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI**

Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI**Indici di valutazione e livelli sonori massimi**

Categorie	$R'w$	$D_{2m,nT}$ w	$L'n,Tw$	L_{AS} max	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento, i metodi di calcolo ed i collaudi sono definiti nelle norme seguenti ISO 3382: 1997; EN ISO 140-7: 1996; EN ISO 717-1 –2 – 3: 1997; UNI 10708 -1-2-3: 1997



T = tempo di riverberazione
R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;
D _{2m,nTw} = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata;
L' _{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti⁷

- a) 35 dB(A) LASmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
- b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo riportati nelle ultime due colonne della tabella B, dove:

- LASmax riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento)

- LAeq riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di LASmax dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di LAeq per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.



ALLEGATO - ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ED ATTIVITA' IN DEROGA

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:

Comunicazione di attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare responsabile altro (specif.) _____

della manifestazione _____

sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal al _____ e negli orari _____

in via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data.....Firma.....



**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione _____
sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti
motivazioni: _____

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro entro 15 giorni. È possibile comunicare che, in assenza di risposta entro la data indicata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati

La proposta di deroga viene presentata dai dichiaranti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data.....Firma.....



Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: _____

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. È possibile comunicare che, in assenza di risposta entro la data indicata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati

La proposta di deroga viene presentata dai dichiaranti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data.....Firma.....